

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 22085 / 113.2015.11. del 14 OTT. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Sanzioni amministrative in materia ambientale (rifiuti). Ordinanza ingiunzione e irrogazione sanzione

Assessorato Regionale dell'Energia e
dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
Servizio 7
Viale Campania n. 36/A
90144 Palermo
(Rif. Prot. 34719 del 7.8.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'individuazione dell'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 29 *quattuordecies* del D.lgs 152/2006.

Viene premesso che, a seguito dei chiarimenti forniti da questo Ufficio con parere n. 70/11/2013, codesto Dipartimento ha invitato la Provincia regionale di Caltanissetta, ora Libero consorzio comunale, ad effettuare, congiuntamente all'ARPA di Caltanissetta, un'ispezione straordinaria in una discarica di rifiuti non pericolosi.

La Provincia regionale di Caltanissetta, ha riscontrato il predetto invito eccependo, tuttavia, che "l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 152/2006, è la Regione", operando, così, una distinzione tra l'ordinanza ingiunzione e l'atto di irrogazione delle sanzioni, che codesto richiedente non condivide, ritenendole entrambi atti facenti parte di un unico provvedimento amministrativo, la cui competenza è rimessa alla Provincia, ai sensi dell'articolo 197 del D.lgs n. 152/2006.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, e per meglio comprendere quanto verrà di seguito chiarito, si ritiene opportuno sottolineare che, oggetto della consultazione resa con parere n. 70/11/2013, cui

codesto Dipartimento ha fatto riferimento, è stata l'interpretazione di un possibile contrasto tra norma statale e regionale in tema di irrogazione di sanzioni e assegnazione dei proventi derivanti dalla violazione della normativa in materia di rifiuti.

Oggetto dell'odierna consultazione pare, invece, essere la presunta esistenza di un ulteriore atto posto a fianco dell'ordinanza ingiunzione emessa a seguito dell'acclarata violazione della normativa ambientale in materia di rifiuti.

Viene, cioè, delineato un ipotetico "atto di irrogazione delle sanzioni", diverso e distinto rispetto all'ordinanza ingiunzione, distinzione questa che lo scrivente non ritiene di poter condividere.

L'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, prevede che:

"in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1961, n. 689 (...)".

L'articolo 29 *quattordices* del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, riferendosi alle ipotesi sanzionatorie in materia ambientale, stabilisce al comma 12 che *"le sanzioni sono irrogate dal Prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti"*.

Da quanto fin qui esposto ^{si} ricava che "l'autorità competente", cui spetta l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, sia da identificare con "la provincia regionale competente per territorio" (oggi libero consorzio).

Per altro verso, non può sottacersi il tenore normativo dell'articolo 197 del predetto decreto legislativo che, puntualmente e con portata generale, attribuisce alla competenza delle province le *"funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"*.

Resta, quindi, da identificare l'eventuale esistenza di un'ulteriore previsione che contempli, accanto all'ordinanza ingiunzione, un ulteriore provvedimento da cui derivino gli effetti sanzionatori.

Sul punto si osserva che l'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante norme di modifica al sistema penale), prevede al comma 2 che *"l'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto"*.

E' quindi evidente che la determinazione della somma dovuta per la violazione e la conseguente ingiunzione (che, a mente del successivo comma 7, costituisce titolo esecutivo) non possono che essere gli atti sanzionatori conseguenti alla violazione, anche in

considerazione della possibilità che, sempre per il tramite della medesima ordinanza, venga disposta la restituzione dei beni sequestrati che non siano stati confiscati con lo stesso provvedimento¹.

Nella normativa sopra richiamata non v'è quindi previsione alcuna di un ulteriore atto, diverso e distinto dall'ordinanza ingiunzione, con esclusivi effetti sanzionatori, rinvenibili invece nell'ordinanza che, come già precisato, costituisce altresì titolo esecutivo per l'eventuale recupero forzoso della sanzione amministrativa.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

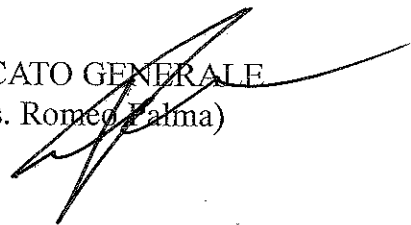
Avv. Dario Schelfi



Visto: Il dirigente avvocato Paolo Chiapparrone



AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



¹ Il comma 3 del citato articolo 18 del D.lgs 689/81 così dispone:

“Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca”.